

**NOVITA' FISCALE DEL 4 GIUGNO 2012**

**Indice:**

- 1) Modello 730/2012: documenti spese e oneri alle Entrate entro il 30 giugno**
- 2) Detrazione Imu in caso di proprietà dell'immobile**
- 3) D.L. semplificazioni fiscali: circolare della Dogana**
- 4) Proroga incentivi occupazione**
- 5) Rapporto 2012 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**
- 6) E' valida la notifica della cartella nell'ultimo domicilio fiscale noto del contribuente**
- 7) Software di compilazione modello Unico Persone fisiche 2012: Pubblicata la versione aggiornata**
- 8) Fattura servizi UE: la data di emissione del soggetto estero fissa la fine della prestazione**
- 9) Lavoro: va bene il cedolino elettronico**
- 10) Riforma del mercato del lavoro in aula**
- 11) Dogane: depositari autorizzati che svolgono la loro attività esclusivamente nel settore della birra**
- 12) Servizio online di richiesta Visite Mediche di Controllo (VMC) per i datori di lavoro: nuove funzionalità**
- 13) Modello Unico 2012: necessita subito la proroga sui versamenti del saldo 2011 e primo acconto 2012**
- 14) Tirocinio dei Commercialisti: lettera del Ministero dell'Università ai Rettori**
- 15) Da Notai ed imprese una spinta ai patti di famiglia: presentata proposta di modifica alla legge**
- 16) Pronta la versione software per la gestione dei ricavi o compensi da parametri - Anno 2012**

## **1) Modello 730/2010: documenti spese e oneri alle Entrate entro il 30 giugno**

Rimane ancora tempo per consegnare all'Agenzia delle entrate i documenti che servono a dimostrare il sostenimento di spese e oneri, che danno diritto a deduzioni o detrazioni fiscali, indicate nel Modello 730/2010.

Tale adempimento, infatti, si potrà effettuare fino al 30.06.2012.

Lo scorso 01 giugno é stata pubblicata a tal fine una nota dell'Agenzia delle Entrate.

L'attività di riscontro, eseguita ai sensi dell'art. 36 ter del Dpr 600/73, è assolutamente di routine e coinvolgerà per quest'anno solo il 4% delle dichiarazioni presentate da persone fisiche appositamente selezionate sulla base di particolari indici di rischio (in totale circa 400mila, mentre il primo invio ha coinvolto 206mila contribuenti).

Dopo avere premesso che la documentazione oggetto di precedente richiesta non deve essere più esibita, l'Agenzia evidenzia che, per gli atti già in possesso di una pubblica amministrazione sarà sufficiente indicare dove sia possibile reperire tali documenti.

**(Agenzia delle Entrate, nota del 01.06.2012)**

## **2) Detrazione Imu in caso di proprietà dell'immobile**

Le agevolazioni per abitazione principale possono essere usufruite soltanto dal proprietario che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'immobile.

In tale situazione può succedere di essere al 50% proprietario della casa nella quale si risiede, mentre il restante 50% sia di proprietà della propria madre, che risiede altrove.

Nel caso di specie, il figlio (unico residente in tale abitazione principale) potrà usufruire dell'aliquota ridotta e della intera detrazione pari a 200 euro prevista per l'abitazione principale.

Poiché per l'Imu non è prevista la possibilità da parte dei Comuni di assimilare ad abitazione principale l'immobile dato in uso gratuito a parenti, la madre, pur essendo comproprietaria, non può usufruire di alcuna agevolazione.

Il genitore, pertanto, sarà tenuto per lo stesso immobile al pagamento del tributo come "altro fabbricato", utilizzando l'aliquota relativa a immobili diversi dall'abitazione principale.

**(Agenzia delle Entrate, nota del 01.06.2012)**

### **3) D.L. semplificazioni fiscali: Circolare della Dogana**

La Legge n. 44 del 26.04.2012, di conversione del D.L. n. 16 del 02.03.2012, concernente norme di semplificazione tributaria, contiene anche misure in materia di trasporto, navigazione marittima, energia elettrica, depositi IVA, ed altri settori.

E' stata, quindi, pubblicata il 01.06.2012, la **circolare dell'Agenzia delle Dogane n. R.U. 62488 del 31.05.2012** che ha illustrato tali recenti novità normative.

La legge n. 44/2012, pubblicata nel S.O. n. 85/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 99 del 28.04.2012, nel convertire il D.L. n. 16/2012, ha apportato al medesimo delle modificazioni che incidono, per quanto riguarda il settore delle Dogane, su disposizioni del Testo unico approvato con D.Lgs. n. 504/95, della Tabella A allegata al medesimo, nonché in materia di agevolazione a favore di esercenti attività di trasporto e di depositi IVA.

L'Agenzia delle Dogane, ha, quindi, messo in risalto, distintamente per settore d'intervento, le novità introdotte procedendo, al contempo, a fornire utili chiarimenti.

#### **Recupero accisa sul gasolio impiegato nell'attività di trasporto merci e determinate categorie di trasporto persone (art. 3, comma 13 - ter, D.L. n. 16/2012)**

La legge n. 44/2012, inserendo il comma 13-ter nell'art. 3 del D.L. n. 16/2012, ha disposto una modifica all'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.

In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento.

In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l'utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n. 277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell'Ufficio delle Dogane. Così, ad es., in caso di dichiarazione afferente i consumi relativi al primo trimestre dell'anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, l'esercente potrà utilizzare il credito sorto ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000 fino al 31.12.2014.

Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30.06.2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze.

Alla luce del mutato quadro giuridico, quanto al presupposto per il riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, l'Agenzia delle Dogane precisa che l'esercente l'attività di trasporto ha l'onere di presentare comunque l'apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 01.04.2012).

**Agevolazione carburanti impiegati dalle imbarcazioni (art. 3 - ter D.L. n. 16/2012)**

Con l'inserimento dell'art. 3 - ter nel D.L. n.16/2012, la Legge n. 44/2012 ha inteso adottare una norma interpretativa in materia di esenzione dall'accisa prevista dal punto 3 della Tabella A allegata al D.Lgs. n.504/95 chiarendo il campo di applicazione dell'agevolazione.

Più specificamente, il predetto art. 3 - ter impone di ricomprendere la benzina tra i carburanti esenti da accisa in quanto impiegati dai natanti, compresi i pescherecci ed esclusi quelli privati da diporto, che navighino nelle acque marine comunitarie, nonché dalle imbarcazioni adibite al trasporto delle merci nelle acque interne o al dragaggio di vie navigabili e porti.

**Energia elettrica**

L'art. 3, comma 13, lett. a), del D.L. n. 16/2012 regola i soggetti obbligati.

**Soggetti obbligati**

Il D.L. semplificazioni tributarie a fini di maggior completezza, ha aggiunto una nuova figura di soggetto obbligato a quelle già previste dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95.

In particolare, con l'inserimento nel predetto art. 53, comma 1, della lettera c-bis), la nuova disposizione ha specificato che rientrano tra i soggetti obbligati anche coloro che acquistano l'energia elettrica per uso proprio direttamente alla borsa elettrica, limitatamente al consumo della medesima.

Ciò, sostanzialmente, non essendo individuabile, per tali soggetti, un venditore nei termini previsti dalla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 53, in quanto il ruolo del Gestore del Mercato Elettrico è quello di provvedere a far incontrare la domanda con l'offerta, senza che rientri nei suoi compiti aver conoscenza delle successive operazioni commerciali fino all'immissione in consumo dell'elettricità.

### **Officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili**

Con l'art. 3, comma 13, lettera b), del D.L. n. 16/2012, viene apportata una modifica integrativa al comma 5 dell'art. 55 del D.Lgs. n. 504/95 che prevede la corresponsione dell'accisa mediante un canone annuo di abbonamento, determinato dall'Ufficio delle dogane, da parte degli esercenti officine sfornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata. Più specificamente, viene consentito anche nelle ipotesi di officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, la possibilità di effettuare l'accertamento e la liquidazione dell'accisa mediante la sopradescritta modalità.

Ovviamente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 52, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 504/95 e rilevata l'avvenuta abrogazione delle addizionali, tale nuova disposizione trova applicazione per i consumi che il produttore di energia elettrica dovesse registrare nella propria abitazione (nell'ipotesi in cui venga installato un impianto di potenza superiore a 20 kW per alimentare consumi domestici) e nel caso che l'elettricità prodotta venga ceduta direttamente a terzi consumatori, venendo meno le condizioni previste dalla citata agevolazione.

In merito alla determinazione di un canone annuo in presenza di consumi tassati, va considerato che, normalmente, gli impianti azionati da fonti rinnovabili sono collegati alla rete elettrica mediante contatore e sono forniti del misuratore dell'energia elettrica prodotta, per cui la quantificazione dell'elettricità consumata è inequivocabilmente determinata dal delta evidenziato dalle letture dei due contatori.

Pertanto, l'inserimento delle officine di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccola taglia (da 20,1 a 100 kWh di potenza), esercite per usi sottoposti a tassazione, tra le officine per le quali è consentito effettuare l'accertamento e la liquidazione dell'accisa mediante un canone annuo di abbonamento, deve essere inteso nel senso che, per esigenze di semplificazione degli adempimenti fiscali, si può pervenire ad una quantificazione forfetaria del debito d'imposta prescindendo dai dati rilevati dai misuratori installati.

### **Produzione combinata di energia elettrica e calore (art. 3-bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 16/2012)**

Il D.L. semplificazioni tributarie integrando il punto 11 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95 dispone che, per i combustibili impiegati per la produzione combinata di energia elettrica e calore, trovino applicazione le aliquote previste

per la produzione di energia elettrica rideterminate sulla base di coefficienti da individuare con apposito decreto interministeriale.

Il periodo transitorio, disciplinato dal comma 2 del medesimo art. 3-bis, viene esteso all'intero anno 2012 prevedendo che, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica, continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11.03.1998, ridotti nella misura del 12%.

Sono pertanto ritenute superate le istruzioni fornite con le note n. 75649 del 06.09.2011 e n. 127947 del 25.11.2011.

Per una più agevole ed immediata ricognizione, vengono riepilogati i consumi specifici medi indicati (Olio combustibile ATZ, gas naturale, carbone) dalla predetta deliberazione n. 16/98 nonché i consumi specifici degli altri combustibili determinati per equivalenza (gasolio, GPL) e quelli che, alla luce della intervenuta disposizione legislativa, si applicano fino al 31.12.2012:

Combustibile	Potere calorifico inferiore medio	Unità di misura	Consumi specifici medi ex deliberazione n. 16/98 dell'AEEG		Consumi specifici medi aggiornati come da comma 2 art. 3-bis Legge n.44 del 26/04/2012	
			Altri produttori	ENEL	Altri produttori	ENEL
Olio comb. ATZ	9800 kcal/kg	kg/kWh	0,221	0,217	0,194	0,191
Gas naturale	9200 kcal/kg	m3/kWh	0,250		0,220	
Carbone	7400 kcal/kg	kg/kWh	0,355	0,345	0,312	0,304
Gasolio	10200 kcal/kg	kg/kWh	0,212	0,208	0,186	0,183
GPL	11000 kcal/kg	kg/kWh	0,197	0,193	0,173	0,170

### **Aliquote di accisa sull'energia elettrica (art. 3-bis, cc. 3 e 4, D.L. n. 16/2012)**

Viene abrogata, con decorrenza 01.06.2012, l'esenzione dall'accisa prevista dall'art. 52, comma 3, lettera f), del D.Lgs. n.504/95 per l'energia elettrica utilizzata in opifici industriali con consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh. Contestualmente, con pari decorrenza, viene modificata l'aliquota di accisa per i consumi di energia elettrica nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni, prevedendo un'aliquota pari ad euro 0,0125 per kWh sui primi 200.000 kWh mensili mentre, per i consumi che nel mese eccedono tale scaglione, la tassazione viene distinta a seconda che il consumo mensile non superi 1.200.000 kWh ovvero sia superiore a tale soglia.

Nel primo caso, ovvero per consumi mensili fino a 1.200.000 kWh, è stabilita un'aliquota di accisa nella misura di euro 0,0075 per kWh da applicare sul consumo mensile eccedente i primi 200.000 kWh (tassati, invece, con la predetta aliquota di euro 0,0125 per kWh).

Nel secondo caso, ossia quando il consumo mensile supera 1.200.000 kWh, mentre i primi 200.000 kWh del mese sono tassati in base all'aliquota prevista per tale scaglione di consumo (euro 0,0125 per kWh), per l'ulteriore consumo mensile viene stabilita un'imposta in misura fissa, ossia non legata all'entità dell'energia consumata, pari a euro 4.820.

Viene, quindi, apportata una sostanziale rimodulazione dell'imposizione sull'energia elettrica per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, prevedendo una tassazione non più basata su un'unica imposta ma articolata su aliquote di accisa determinate in ragione di distinte fasce di consumo e, al contempo, del superamento o meno della soglia di 1.200.000 kWh di consumi mensili.

In relazione al versamento delle rate di acconto, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, per le officine di produzione e per le officine acquirenti energia elettrica per uso proprio gli esercenti procederanno a rideterminare, sulla base della conoscenza diretta dei propri consumi, la rata di acconto mensile sin dal prossimo versamento da effettuare entro il giorno 16 giugno.

Per gli esercenti officine che pagano anticipatamente l'imposta mediante canone annuo, il competente Ufficio delle Dogane provvederà, laddove ne ricorra la necessità, a revisionarne l'importo.

Per la rideterminazione della rata di acconto mensile al fine del versamento dell'accisa da parte delle società di vendita, il nuovo sistema di riparto dei

consumi di energia elettrica, ai fini della tassazione del prodotto per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, non è in via generale direttamente desumibile dai dati di consumo riportati nella dichiarazione dell'anno 2011, dovendosi procedere a rielaborare i distinti consumi di ciascun utente.

Al riguardo, va anche considerato che la necessità di rideterminare la rata di acconto risponde all'orientamento già assunto dall'Agenzia delle Dogane in base al quale la corresponsione delle imposte avviene sulla base delle aliquote vigenti e conseguentemente la rata di acconto è adeguata autonomamente dall'operatore.

Inoltre, viene evidenziato che la nuova modalità di tassazione rimodula il debito d'imposta sulla base di parametri che sono stati già utilizzati per l'applicazione, da una parte, dell'abrogata addizionale provinciale e, dall'altra, della fattispecie esente che viene abrogata dall'1.6.2012; trattasi, pertanto, di elementi già presenti nei sistemi di fatturazione.

In attuazione del nuovo criterio di liquidazione dell'accisa, i venditori calcolano la rata di acconto mensile, con riferimento alle forniture ai soggetti che hanno usufruito dell'esenzione da accisa ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett.f) del D.Lgs. n. 504/95, sulla base delle utenze esenti indicate nella dichiarazione annuale di consumo dell'anno 2011, per ognuna delle quali l'importo da versare è pari ad euro 7.320 (euro 2.500, sui primi 200.000 kWh, più l'imposta in misura fissa di euro 4.820).

Per quanto riguarda, poi, i consumi di energia elettrica che sono stati assoggettati ad accisa per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, non essendo direttamente desumibili dai dati riportati nella dichiarazione di consumo annuale, gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta vanno rielaborati ricostruendo i consumi mensili per ciascun utente.

In tal senso, i venditori procederanno a rideterminare la rata di acconto con effetto a partire dal versamento previsto per il mese di giugno ed a comunicare al competente Ufficio delle Dogane la variazione intervenuta per consentire l'aggiornamento delle contabilità.

In tale ambito, considerato che le modalità di versamento dell'accisa prevedono l'effettuazione del conguaglio, i predetti Uffici terranno conto di motivate ed oggettive difficoltà manifestate dai soggetti obbligati interessati e, ove necessario, acquisiranno opportune informazioni dai venditori circa la ricostruzione operata sui consumi, indicati nella dichiarazione annuale 2011, assoggettati all'accisa per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.



Il comma 4 del medesimo art. 3-bis riguarda la previsione dell'obbligo di comunicazione periodica dei dati di consumo per i soggetti che producono energia elettrica per uso proprio.

Tale obbligo informativo si rende dovuto al superamento del primo scaglione di consumo mensile (200.000 kWh) affinché possa essere resa applicabile l'aliquota nella misura di euro 0,0075 per kWh (consumi mensili fino a 1.200.000 kWh) o l'imposta in misura fissa pari ad euro 4.820 (consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh).

#### **Rivendita presso infrastrutture pubbliche - veicoli a trazione elettrica (art. 9, commi 2-bis e 2-ter, D.L. n.16/2012)**

Le modifiche riguardano quelle infrastrutture pubbliche, costituite da apposite colonnine, presso le quali è possibile ricaricare i veicoli elettrici, che verrebbero considerate officine elettriche mediante le quali viene svolta l'attività di rivendita dell'energia elettrica.

Per tali officine, è stabilito che l'accertamento dell'energia elettrica soggetta all'accisa nella misura prevista per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dall'abitazione debba avvenire sulla base dei dati comunicati dai gestori delle reti di distribuzione e non sulla base delle fatture emesse, essendo in tali casi escluso l'obbligo previsto dall'art. 56, comma 3, del D.Lgs. n. 504/95.

#### **Altri chiarimenti**

Vengono poi forniti alcuni chiarimenti in ordine ad ulteriori disposizioni contenute nel D.L. n. 16/2012 quanto alla compilazione della dichiarazione annuale di consumo (art. 9, comma 2) e alle officine di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili (art. 2, comma 13).

L'aggiunta del comma 8-bis all'art. 53 del D.Lgs. n. 504/95, ad opera dell'art. 9, comma 2, del D.L., introduce anche nel campo dell'energia elettrica le modalità di compilazione della dichiarazione di consumo utilizzate per il gas naturale, relativamente alle forniture ai consumatori finali.

Vengono, con tale modifica, definitivamente chiariti i dubbi interpretativi insorti a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico e della sostanziale equiparazione tra il settore dell'energia elettrica e quello del gas naturale attuata dall'art. 21, comma 5, della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27.10.2003 per ciò che concerne la vendita al consumo.

Si differenziano, infatti, le modalità di compilazione della dichiarazione annuale da parte dei soggetti obbligati che fatturano l'elettricità ai consumatori finali, da una parte, rispetto a quelli che esercitano una officina di produzione o di acquisto per uso proprio, dall'altra, relativamente ai dati di consumo idonei

all'accertamento e alla liquidazione del debito d'imposta nell'anno di riferimento.

A differenza di quanto avviene per le officine elettriche di produzione o di acquisto per uso proprio, per le quali rilevano i consumi avvenuti nell'anno solare quantificati generalmente mediante le risultanze dei contatori installati, il nuovo elemento richiesto per la compilazione della dichiarazione riguarda esclusivamente le forniture ai consumatori finali, in quanto la quantificazione dei consumi (effettivi o stimati) e l'assoggettamento ai corrispondenti regimi fiscali avviene in sede di fatturazione, con i tempi e le modalità che si sono venuti a delineare a seguito della separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita.

Ovviamente, la determinazione a posteriori dei quantitativi forniti ai consumatori finali non può pregiudicare il momento in cui è sorta l'obbligazione tributaria e la corretta applicazione del regime fiscale, come sancito dall'art. 52 del D.Lgs. n. 504/95 e, del resto, in sede di fatturazione, i consumi assoggettati sono tassati con le aliquote vigenti al momento in cui risultano avvenuti; così come la tassazione per scaglioni di consumo, laddove prevista, deve essere applicata, su ogni singola fornitura, in relazione al verificarsi di specifiche quantità di consumo avutosi nell'arco temporale del mese, come stabilito dalla norma di riferimento.

Pertanto, per l'accertamento e la liquidazione del debito d'imposta, è ora statuito che i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali inseriranno, in dichiarazione, i consumi estrapolati dalle fatture emesse nell'anno oggetto di dichiarazione.

Tale nuova disposizione troverà definitiva e completa applicazione a partire dalla dichiarazione annuale di consumo per l'anno d'imposta 2012, da presentarsi entro il mese di marzo 2013; per quella riguardante l'anno 2011, presentata entro il mese di marzo di quest'anno, si terrà conto della coerenza con le annualità precedenti.

Come noto, con il periodo aggiunto all'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 504/95 dall'art. 2, comma 13, del D.L., viene stabilito che nel caso in cui l'officina di produzione di energia elettrica esercitata per uso proprio (e, quindi, soggetta a licenza) è azionata da fonti rinnovabili non ricomprese tra i prodotti energetici di cui all'art. 21, la verifica degli impianti, propedeutica al rilascio della licenza di esercizio, è limitata al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.

Per le officine per le quali siano attive licenze provvisorie, rilasciate in vigore della precedente disciplina in base alla procedura disposta con la nota 39218/R.U. del 05.04.2011, tali atti potranno ora essere resi definitivi.

La suddetta procedura potrà ora essere utilizzata anche per il rilascio della licenza a fronte di nuove denunce di attivazione di officine di produzione, ricadenti in tale previsione normativa.

All'atto del rilascio della licenza, gli Uffici comunicheranno con atto formale all'esercente tutti gli adempimenti fiscali cui è soggetto l'esercizio di una officina elettrica, tra i quali le modalità di contabilizzazione dei consumi per uso proprio che possono essere determinati per differenza tra l'energia prodotta e quella ceduta, fatti salvi i casi in cui l'accertamento e la liquidazione sono effettuati mediante canone di abbonamento annuale.

Resta dovuta la verifica d'impianto preventiva per le officine di produzione di energia elettrica la cui fonte rinnovabile è un prodotto energetico soggetto alla disciplina dell'art. 21 del D.Lgs. n. 504/95, come nel caso di impianti azionati da oli vegetali, permanendo la necessità di accertamento della destinazione d'uso del prodotto utilizzato, al pari dei prodotti energetici di origine fossile.

#### **Deposito fiscali ai fini IVA (art. 8, comma 21-bis, D.L. n.16/2012)**

Il comma 21-bis inserito nell'art. 8 del D.L. apporta una modifica integrativa alla disposizione di cui all'art. 16, comma 5-bis, del D.L. n. 185/2008, completando il contenuto della norma di interpretazione autentica in materia di prestazione di servizi relative a beni consegnati al depositario.

In particolare, viene codificato il principio, già operante nella prassi applicativa sia dell'Agenzia delle Entrate sia dell'Agenzia delle Dogane (nota 7521 del 28.12.2006), secondo cui per le introduzioni nel deposito IVA non sono richiesti né tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto.

#### **Terminali retro portuali (art. 9, comma 3-novies, D.L. n.16/2012)**

Con il comma 3-novies aggiunto all'art. 9 del D.L. viene apportata una modifica sostitutiva alla disposizione che all'art. 46, comma 4, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, disciplina l'espletamento del servizio ai fini dello sdoganamento nei terminali retro portuali.

In merito, per quanto attiene ai profili applicativi di competenza di questa Agenzia, si fa riserva di impartire specifiche direttive operative.

### **Autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione (art. 9, comma 3-duodecies, D.L. n. 16/2012)**

Infine, la circolare delle Dogane conclude precisando che il comma 3-duodecies aggiunto all'art. 9 del D.L. demanda ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze l'individuazione delle procedure contabili e fiscali necessarie a dare attuazione, in ambito nazionale, all'istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione.

### **4) Proroga incentivi occupazione**

La circolare Inps n. 76 del 31.05.2012 disciplina le modalità operative per la fruizione degli incentivi connessi all'assunzione di lavoratori disoccupati che versino in situazioni particolari:

- Lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
- dipendenti già in forza, con almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato;
- lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.

Peraltro, tali incentivi, inizialmente previsti per l'anno 2010, sono stati prorogati per il 2011 e per il 2012 rispettivamente dalla Legge n. 220/2010 e dalla legge n. 183/2011.

I benefici disciplinati dalla circolare 76/2012, infine, sono quelli connessi alle assunzioni effettuate fino al 31.12.2011; per il 2012 è necessario attendere l'emanazione di un ulteriore decreto.

**(Inps, nota del 01.06.2012)**

### **5) Rapporto 2012 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

In occasione della Conferenza annuale di Roma del 30.05.2012, l'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il Rapporto sulla Categoria, giunto al suo quinto aggiornamento.

Il bilancio statistico di questi primi quattro anni non può non fare i conti con la crisi economica e finanziaria globale che ha interessato in modo particolare il nostro Paese.

Dalle analisi compiute dall'IRDCEC sui numeri della Categoria emerge con tutta evidenza come i Commercialisti italiani in questi anni, pur accrescendo il loro

contributo in termini di presenza e di impegno in favore dell'economia e delle istituzioni, hanno sopportato una riduzione dei redditi professionali medi in misura maggiore rispetto alla media generale del settore terziario.

All'inizio del 2012, i Commercialisti italiani nei 143 Ordini erano 113.235.

Nell'ambito del Rapporto (che contiene tutti i dati dettagliati), viene evidenziata la crescita degli iscritti dell'1% rispetto al 2011 e del 5,3% nel quadriennio 2008-2011.

Dal 2007 al 2010, invece, il reddito professionale medio, desunto dalle statistiche reddituali delle Casse di Previdenza, si è ridotto del 3,5%, mentre nello stesso periodo il Pil nominale si è ridotto dello 0,01%.

Ancora in termini percentuali, il Rapporto mostra la ripresa del trend di crescita delle donne che si avvicinano alla nuova soglia del 31% (erano il 28% all'inizio del 2008) e il calo progressivo dei giovani in atto sin dal 2008 spiegato in buona parte da dinamiche demografiche nazionali e percepibile dagli ultimi dati sulle iscrizioni agli Ordini nel corso del 2011.

La fotografia scattata dal quinto Rapporto sulla professione, con elaborazioni statistiche a livello nazionale, regionale e locale, offre, dunque, numerosi spunti di analisi e di riflessione per tutti gli organi della Categoria, per gli iscritti e per chiunque sia interessato alla vita economica e sociale del Paese.

Di particolare rilevanza, i redditi e i volumi di affari dei Commercialisti - elaborati con la collaborazione delle Casse di Previdenza - che offrono un'informazione di sintesi e di dettaglio a livello di singolo Ordine.

Da ultimo, segnalando il costante processo di implementazione del sistema informativo, il Rapporto 2012 include nuovi dati, come quelli relativi al numero di neoiscritti agli Ordini nel corso del 2011 e aggiorna quelli sul numero dei praticanti iscritti al Registro del Tirocinio.

## **6) E' valida la notifica della cartella nell'ultimo domicilio fiscale noto del contribuente**

Se il contribuente non ha comunicato la variazione al fisco è valida la notifica della cartella esattoriale nel domicilio fiscale per ultimo noto.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 8637 del 2012**, che si è pronunciata sul ricorso proposto dalle Agenzie delle Entrate avverso la sentenza di appello con cui veniva affermata l'illegittimità di alcune cartelle esattoriali, inviate ad una S.r.l., per difetto di notifica degli avvisi di accertamento, essendo la società destinataria risultata "sconosciuta" al dichiarato domicilio fiscale.

La Suprema Corte ha, dunque, accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria rilevando che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni.

Il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio del fisco ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui all'art. 60, comma 1, D.P.R. 600/1973.

Inoltre, la notifica degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche non si sottrae alla regola generale, enunciata dall'art. 60 del D.P.R. 600/1973, secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari al contribuente deve essere fatta nel Comune dove quest'ultimo ha il domicilio fiscale.

Riguardo la notifica di atti alle società commerciali, il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all'art. 145 c.p.c. comporta, peraltro, che in caso di impossibilità di eseguire la notifica presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notifica alla persona fisica che la rappresenta è applicabile solo se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell'atto, risiede nel Comune in cui l'ente ha il suo domicilio fiscale.

## **7) Software di compilazione modello Unico Persone fisiche 2012: disponibile la versione aggiornata**

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la versione del software UnicOnline Pf 2012 che consente la compilazione del modello Unico Persone fisiche e permette la generazione del modello di versamento F24 (plug-in F24 da Unico Pf 2012).

Si tratta della versione software: 1.0.2 del 31.05.2012. Il prodotto consente inoltre di precompilare il modello Unico Persone fisiche 2012 con alcune informazioni della dichiarazione presentata per il precedente periodo d'imposta (Unico/2011 o 730/2011).

### **Aggiornamenti**

I motivi dell'aggiornamento sono i seguenti:

- È stata aggiornato il calcolo del reddito dei fabbricati se la casella Casi particolari è impostata al valore "5";
- è stato aggiornato il calcolo relativo al rigo RC5 in alcuni casi di compilazione del rigo RC4;

- è stato aggiornato il calcolo del rigo RN20;
- è stato aggiornato il calcolo dell'acconto dell'Addizionale comunale per alcuni comuni.

### **8) Fattura servizi UE: la data di emissione del soggetto estero fissa la fine della prestazione**

Nel corso del Map Unico 2012 svoltosi il 31.05.2012 le Entrate hanno chiarito che per il momento di effettuazione Iva delle prestazioni di servizio intracomunitarie scelgono quale indice dell'ultimazione delle prestazioni l'emissione della fattura da parte del fornitore estero.

Le nuove regole non si applicano alle prestazioni ultimate prima del 17.03.2012 per le quali resta fermo, quale momento di effettuazione, il pagamento o la fatturazione.

Fornite precisazioni anche in materia di costi black list e di redditi di impresa.

Altre indicazioni hanno riguardato il reddito da lavoro autonomo, l'immobile del professionista, la deducibilità dei costi ad esso collegati e la disciplina delle società non operative:

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito in quest'ultimo caso che le disposizioni in materia di società in perdita sistematica trovano applicazione dal 2012, per cui sarà rilevante il triennio 2009-2011.

### **9) Lavoro: va bene il cedolino elettronico**

Possibile la consegna per e-mail, anche senza Pec.

Il ministero del Lavoro, con la circolare n. 13/2012, ha precisato che il cedolino può essere consegnato per e-mail che non deve essere necessariamente certificata e può essere disponibile in un'area riservata di un sito web a cui i dipendenti possono accedere con password.

La circolare è stata diffusa come risposta alla domanda posta dai Consulenti del lavoro che chiedevano se era possibile assolvere per il datore di lavoro privato agli obblighi imposti dalla Legge 4/1953 in merito alla consegna della busta paga oltre che con l'invio tramite posta elettronica certificata anche mettendo a disposizione il cedolino paga in un'area riservata di un sito internet a cui accedere con password individuale.

### **10) Riforma del mercato del lavoro in aula**

In Aula. Il Senato torna a riunirsi martedì 5 giugno con l'incardinamento del decreto-legge per la razionalizzazione della spesa pubblica (ddl 3284).

L'Assemblea il 31 maggio ha approvato il disegno di legge "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (ddl 3249), che ora passa all'esame della Camera; il Governo aveva posto la questione di fiducia sull'approvazione di quattro emendamenti sostitutivi del ddl, i cui testi sono disponibili nell'Allegato A del resoconto della seduta di mercoledì 30 maggio.

**(Senato della Repubblica, nota del 01.06.)**

### **11) Dogane: depositari autorizzati che svolgono la loro attività esclusivamente nel settore della birra**

Decorrenza dei termini per la presentazione dei dati delle contabilità esclusivamente telematica dei depositari autorizzati che svolgono la loro attività esclusivamente nel settore della birra con produzione annua inferiore a 10.000 ettolitri.

#### **Decorrenza dei termini**

La decorrenza dell'obbligo per la trasmissione esclusivamente in via telematica dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati che svolgono la loro attività esclusivamente nel settore della birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri è differita al 1° gennaio 2013.

**(Agenzia delle Dogane, Determinazione n. 68245 del 31 maggio 2012)**

### **12) Servizio online di richiesta Visite Mediche di Controllo (VMC) per i datori di lavoro: nuove funzionalità**

La circolare Inps n. 118 del 12.09.2011 ha stabilito, a decorrere dal 1° ottobre 2011, l'esclusività del canale telematico per l'invio, da parte dei datori di lavoro, delle richieste delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale (VMC).

La presentazione delle suddette richieste è effettuata attraverso il portale WEB dell'Istituto - servizio di "Richiesta Visita Medica di controllo", con accesso tramite PIN.

Al fine di agevolare l'attività dei datori di lavoro, il servizio presente sul portale dell'Istituto, è stato arricchito di nuove funzionalità, come sottoindicato.

#### **Invio e verifica di richieste multiple per via telematica**



L'applicazione presente sul portale WEB dell'Istituto "Richiesta Visita Medica di Controllo" è stata integrata con le funzioni "Invio Richieste Multiple" e "Verifica Invio Richieste Multiple".

La funzione "Invio Richieste Multiple" consente al datore di lavoro di inviare con un'unica operazione più richieste di visite mediche di controllo (max 50), alle varie Strutture territoriali INPS competenti per territorio.

Tale funzione deve essere utilizzata in alternativa a quella tradizionale di "Richiesta Visita", che consente di inserire una richiesta alla volta, riempiendo i vari pannelli che l'applicazione presenta.

Essa consente, il caricamento per via telematica (upload) di un file in formato XML (Extensible Markup Language), contenente le richieste di visita medica di controllo predisposte dal datore di lavoro. Il file XML è sottoposto ai controlli formali e sostanziali prima del suo inoltro ai sistemi gestionali per l'assegnazione delle visite.

Tramite la nuova funzione "Verifica Invio Richieste Multiple" è possibile consultare il risultato dei controlli e conoscere, per ogni singola richiesta, la correttezza della stessa o l'eventuale errore riscontrato. Alle Strutture territoriali INPS saranno inviate esclusivamente le richieste acquisite senza errori.

Le nuove funzioni sono utilizzabili dai datori di lavoro abilitati all'attuale servizio per la richiesta di visite mediche di controllo.

Le istruzioni di dettaglio per l'utilizzo delle nuove funzioni sono disponibili nel manuale utente pubblicato all'interno dell'applicazione.

Nell'allegato 1 al presente messaggio sono comunque fornite le principali istruzioni operative per la corretta richiesta delle Visite Mediche di Controllo mentre nell'allegato 2 sono forniti gli schemi di validazione XSD (XML Schema Definition) necessari per la predisposizione dei file XML.

Con l'invio del file XML contenente le richieste di visite mediche di controllo, l'utente è sottoposto ai medesimi vincoli, dichiarazioni, avvisi, auto-certificazioni e limitazioni, che sono esplicitamente riportati nei vari pannelli della funzione tradizionale "Richiesta Visita".

Ad ogni singola richiesta di visita medica di controllo, come di norma, fa comunque seguito una verifica di fattibilità presso la Struttura territoriale INPS destinataria della richiesta stessa.

Il servizio, benché sia già predisposto per la ricezione delle richieste anche da parte delle amministrazioni pubbliche, nella prima fase di sperimentazione, che

si concluderà il 31 dicembre 2012, sarà reso disponibile esclusivamente ai datori di lavoro privati.

**(Inps, messaggio n. 9399 del 01.06.2012)**

### **13) Modello Unico 2012: necessita subito la proroga sui versamenti del saldo 2011 e primo acconto 2012**

Il presidente del Consiglio nazionale, Siciliotti: "Lo stato di incertezza rende ancora più difficile la pianificazione del lavoro negli studi dei commercialisti italiani".

"Formalizzate questa benedetta proroga, non è possibile lavorare in questo perdurante clima di incertezza".

Non usa toni concilianti Claudio Siciliotti, presidente dei commercialisti italiani, sul tema dei versamenti del saldo 2011 e primo acconto 2012 delle imposte sul reddito, la cui originaria scadenza risulterebbe fissata per il prossimo 18 giugno, ma che, per i contribuenti soggetti agli studi di settore, dovrebbe essere prorogata al 9 luglio.

"Saranno almeno 10 giorni - commenta Siciliotti - che sulla stampa è uscita la notizia che è alla firma del Premier Monti il DPCM che dispone una proroga inevitabile, stante i ritardi nel rilascio dei software. Siamo ben consapevoli di quante cose di assai maggiore importanza deve occuparsi il Governo e il suo Primo Ministro, ma proprio perché si tratta di un atto praticamente dovuto, tanto più arrivati a questo punto, lo si renda ufficiale e basta".

Per Siciliotti, infatti, questo stato di incertezza rende ancora più difficile la pianificazione del lavoro negli studi dei commercialisti italiani che predispongono il conteggio delle imposte e le deleghe di pagamento di decine e talvolta centinaia di contribuenti.

"Quando la carenza dei necessari strumenti rende assolutamente necessaria una proroga - conclude Siciliotti - per chi lavora anche dodici ore al giorno c'è solo una cosa peggiore della sua mancata concessione: il suo tempestivo annuncio e poi la sua intempestiva approvazione".

**(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, comunicato del 01.06.2012)**

#### **14) Tirocinio dei Commercialisti: lettera del Ministero dell'Università ai Rettori**

Salvi i vecchi tirocini degli aspiranti Commercialisti. Le novità non si possono applicare per i tirocini iniziati prima del 24.01.2012.

Lo precisa la nota informativa del **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili n. 47 del 01.06.2012**, avente per oggetto, in relazione al tirocinio, la lettera del Ministero dell'Università ai Rettori.

Il Ministero della Giustizia ribadisce che nel D.L. n. 1 del 24.01.2012 non vi sono disposizioni transitorie, per cui le nuove norme non si possono applicare per i tirocini iniziati prima del 24.01.2012.

#### **15) Da Notai ed imprese una spinta ai patti di famiglia: presentata proposta di modifica alla legge**

Consiglio nazionale del Notariato e Confindustria – Piccola Industria rilanciano i patti di famiglia.

E' stata presentata il 01.06.2012, al Festival dell'Economia di Trento, una proposta di modifica dell'attuale disciplina dei patti di famiglia, istituito introdotto dal legislatore nel 2006 per assicurare stabilità al passaggio generazionale dell'impresa ma che negli anni è stato usato limitatamente a causa di alcune rigidità dell'attuale normativa.

Oggi a frenare il ricorso delle imprese al patto di famiglia è l'obbligo degli assegnatari dei beni a compensare immediatamente gli altri eredi che escono dall'azienda, perché spesso gli assegnatari non dispongono delle risorse necessarie a provvedere a questo obbligo. Inoltre l'attuale disciplina necessita della partecipazione al patto di tutti gli eredi dell'imprenditore (coniuge e altri legittimari), rendendo instabile nel tempo l'accordo raggiunto.

Per superare queste criticità e rendere il patto di famiglia più vicino alle esigenze delle imprese il Consiglio nazionale del Notariato e Confindustria – Piccola Industria propongono in sintesi di:

- Rendere facoltativa, e non più obbligatoria, la partecipazione al patto degli eredi (coniuge e degli altri eredi legittimari), garantendo a tutti il diritto alla liquidazione sia che vi partecipino sia che non vi partecipano (in quest'ultimo caso aumentata degli interessi legali);
- consentire all'imprenditore e non al soggetto designato di provvedere direttamente a compensare, in denaro o in natura, i discendenti non assegnatari dei beni per la quota di legittima loro spettante tenendo anche in

considerazione eventuali donazioni precedentemente disposte in favore degli assegnataria;

- rendere non soggette ad azioni giudiziarie future, riguardanti la divisione dell'eredità o la lesione di legittima, tutte le attribuzioni realizzate con il patto di famiglia

“La proposta che oggi presentiamo è il risultato di una collaborazione sempre più proficua tra Notariato e Confindustria-Piccola Industria volta ad aiutare le imprese a superare le difficoltà legate da sempre al passaggio generazionale che, attualmente, sono aggravate dalla profonda crisi economica generale, offrendo strumenti legislativi al passo con i tempi” ha commentato il presidente del Consiglio nazionale del notariato, Giancarlo Laurini.

“Il passaggio generazionale dell'impresa”, ha spiegato Vincenzo Boccia, vicepresidente di Confindustria e presidente Piccola Industria, “rappresenta un tema importante e determinante per la continuità dell'attività avviata, un momento particolarmente delicato che coinvolge molti attori. Stime recenti prevedono che ben 80.000 imprenditori italiani dovranno gestire il passaggio dell'impresa ai propri figli, valore che potrebbe interessare nei prossimi anni i due terzi delle aziende familiari italiane. Sulla scia della sinergia sviluppata in questi anni tra Piccola Industria di Confindustria e Consiglio nazionale del Notariato, abbiamo ritenuto dunque importante collaborare alla messa a punto di una specifica proposta di modifica alla legge attualmente in vigore in tema di patti di famiglia, per supportare in modo concreto ed efficace la trasmissione d'azienda, soprattutto in una fase congiunturale che già mette le imprese a dura prova, e garantire una più solida gestione del passaggio”.

**(Consiglio Nazionale del Notariato e Confindustria Piccola Industria, comunicato del 01.06.2012)**

## **16) Pronta la versione software per la gestione dei ricavi o compensi da parametri - Anno 2012**

E' stata resa disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 01.06.2012.

Il prodotto Parametri 2012 consente di determinare i ricavi o compensi realizzabili da parte dei contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali non risultano approvati gli studi di settore, ovvero, ancorchè approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri.

La determinazione del maggior ricavo o del maggior compenso si basa sul valore delle variabili contabili che caratterizzano l'attività del contribuente.



Il prodotto utilizza i valori delle variabili per individuare i parametri di riferimento da utilizzare per il calcolo del maggior ricavo o del maggior compenso.

Il prodotto software PARAMETRI 2012 versione beta del 1° giugno 2012 consente il calcolo dei ricavi e dei compensi sulla base di parametri contabili previsti dall'articolo 1, commi da 181 a 189, della legge n. 549 del 1995. Il software è utilizzabile anche su PC a 64 bit. Le risultanze in termini di stima dei ricavi/compensi dell'applicazione pubblicata non hanno il carattere di ufficialità e non possono essere utilizzate per la predisposizione della dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2011.

**(Agenzia delle Entrate, nota del 01.06.2012)**

**Vincenzo D'Andò**

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente